



ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Azienda Ospedaliera

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Mariani

N. **188** DEL **25/07/2013**

PROT. **16411/13**

OGGETTO **REGOLAMENTO PER LA STIUPLA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI**

Il responsabile del procedimento: DOTT.SSA SUSANNA ASCHEDEMINI

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 10 interi e consecutivi.

Dal 26/07/2013 Al 04/08/2013

IL RESPONSABILE f.f U.O. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marianna Bonfanti

dato atto che:

- nel corso del 2011 è stato emanato il DL 13 maggio 2011 n. 70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 (Decreto Sviluppo);
- che l'8 giugno 2011 è entrato in vigore il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

considerato che nel corso del 2012 il legislatore ha emanato i seguenti provvedimenti:

- D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con la Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

ritenuta la necessità di adottare un Regolamento per la stipula dei contratti di beni e servizi al fine di regolamentare in modo uniforme le procedure di affidamento dei contratti pubblici di beni e servizi, per la parte relativa agli adempimenti post aggiudicazione finalizzati alla stipulazione dei relativi contratti nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal D.Lgs. 163/2006;

visto l'allegato "Regolamento per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi", costituito da 5 pagine che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

ritenuto pertanto di autorizzare nelle more la sottoscrizione dei contratti redatti mediante scrittura privata in forma cartacea;

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di approvare il "Regolamento per la stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi";
2. di dare atto che tale Regolamento costituito da n. 5 pagine costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare nelle more la sottoscrizione dei contratti redatti mediante scrittura privata in forma cartacea;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Mariani

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Ida Beretta

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Camillo Rossi



ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Azienda Ospedaliera

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA
DEI CONTRATTI DI FORNITURA
DI BENI E SERVIZI**

INDICE

ART. 1	Oggetto	pag.3
ART. 2	Normativa di riferimento	pag.3
ART. 3	Forma dei contratti	pag.3
ART. 4	Modalità di sottoscrizione	pag.4
ART. 5	Soggetto autorizzato alla stipula	pag.4
ART. 6	Contenuto del contratto	pag.4
ART. 7	Conclusione e perfezionamento del contratto	pag.5
ART. 8	Repertorio aziendale dei contratti e registrazione	pag.5
ART. 9	Spese contrattuali	pag.5
ART.10	Anagrafe Tributaria	pag.5
ART.11	Norme di rinvio	pag.5

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la forma e le modalità di stipula dei contratti di appalto di beni e servizi

Art. 2 – Normativa di riferimento.

Il presente Regolamento è adottato in conformità alla seguente normativa;

- D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, in particolare artt.11 e 12
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, in particolare art.21;
- D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- D.L. 5/2012 convertito con modifiche con L.35/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
- D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla legge L. 221/2012.

L'art. 6, ai commi 2 e 3, del D.L. 179/12, nell'ambito delle azioni volte a sviluppare la digitalizzazione dell'operato della pubblica amministrazione, si occupa della forma dell'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 L. 241/90 e dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/06.

L'art. 11, comma 13, D.Lgs. 163/06 come modificato dall'art. 6, comma 3, D.L. 179/12 prevede:

“il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

Art. 3 – Forma dei contratti.

I contratti dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona vengono stipulati, di norma, fatta salva ogni diversa disposizione contenuta nei documenti di gara, nelle seguenti forme:

- A. scrittura privata non autenticata per i contratti discendenti da procedure sopra soglia comunitaria e di cottimo fiduciario
- B. lettera commerciale per i contratti di fornitura di beni e servizi discendenti da indagine di mercato, aventi un importo complessivo pari o superiori a 10.000 Euro Iva esclusa ed inferiore ai 40.000 Euro Iva esclusa
- C. emissione e invio di ordinativo, per le forniture e i servizi affidati tramite indagine di mercato aventi comunque importo complessivo inferiore a Euro 10.000 Iva esclusa.

Sarà in ogni caso garantita identità di forma per tutti i contratti discendenti da medesima procedura di gara, indipendentemente dal loro singolo importo, con prevalenza nell'ordine di A su B e C, di B su C.

La soglia comunitaria di cui sopra è automaticamente adeguata in relazione alla revisione periodica di cui all'art.248 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).

In caso di procedura di affidamento effettuata mediante MEPA, il contratto è stipulato con le forme disciplinate dal documento “Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione” emanato da Consip.S.p.A.

Art. 4 - Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del contratto ad opera delle parti dovrà essere effettuata, di norma, con firma digitale o con firma elettronica qualificata a pena di nullità (art. 21, comma 2-bis D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona procederà all'invio del contratto, sottoscritto nelle forme di cui sopra, mediante posta elettronica certificata (PEC).

Nei casi in cui l'impossibilità di sottoscrivere nel rispetto delle forme e modalità indicate sia opportunamente motivata, i contratti potranno avere forma cartacea ed essere sottoscritti in modalità tradizionale.

In caso di procedura di affidamento effettuata mediante MEPA, il contratto è stipulato con le modalità disciplinate dal documento "Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione" emanato da Consip.S.p.A.

Art. 5 – Soggetto autorizzato alla stipula.

Tutti i contratti vengono sottoscritti:

- per l'Azienda Ospedaliera, su delega del Direttore Generale, dal RUP ovvero dai Dirigenti individuati come titolari di strutture deputate agli acquisti di beni e servizi;
- per le ditte fornitrici, dal rappresentante legale o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza, che devono essere debitamente documentati.

Prima di procedere alla stipulazione del contratto, il soggetto autorizzato alla stipula per conto dell'Azienda Ospedaliera accerta che siano state effettuate con esito favorevole tutte le verifiche preliminari richieste per i singoli tipi di contratto dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara (es. controlli sui requisiti generali di ammissibilità ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, presentazione della cauzione provvisoria se dovuta).

Art. 6 - Contenuto dei contratti.

I contratti devono contenere clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale, come derivanti dai documenti di gara e dall'offerta (tecnica ed economica) presentata dal soggetto aggiudicatario della procedura di gara.

Il soggetto autorizzato alla stipula può apportare le modifiche volte a precisare il contenuto o altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio e fatto salvo quanto risulta dagli atti di gara.

➤ Costituiscono elementi essenziali dei contratti stipulati con scrittura privata non autenticata:

- indicazione dei contraenti;
- oggetto del contratto;
- importo contrattuale;
- durata del contratto;
- se dovuta, cauzione definitiva (valore, numero, società emittente)
- assunzione da parte della Ditta degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010);
- indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- indicazione che in caso di registrazione tutte le spese relative e conseguenti saranno a carico della Ditta aggiudicataria, se non diversamente stabilito;
- foro competente per qualsiasi controversia.

Possono non essere materialmente allegati al contratto, ma costituirne parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

- Capitolato Generale per le Forniture di beni e servizi dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona;
- Bando di gara,
- Disciplinare, Capitolato Speciale di gara e relativi allegati;
- Offerta tecnica ed economica della Ditta aggiudicataria.

Al contratto stipulato con scrittura privata non autenticata deve essere allegato, se presente, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi sottoscritto dalle parti.

Art. 7 – Conclusione e perfezionamento del contratto.

Il soggetto autorizzato alla stipula del contratto procederà, come sopra specificato, all'invio, mediante posta elettronica certificata (PEC) del contratto firmato elettronicamente, indicando l'indirizzo PEC a cui il documento debitamente sottoscritto deve essere rinviato.

Il contratto si considererà concluso e perfezionato alla data di sottoscrizione della privata controparte contrattuale, se debitamente firmato mediante apposizione della firma elettronica qualificata o della firma digitale.

Art. 8 - Repertorio aziendale dei contratti e registrazione.

Tutti i contratti sottoscritti mediante scrittura privata non autenticata devono essere registrati nel Repertorio aziendale dei Contratti, nel quale risulteranno il numero progressivo attribuito all'atto, la data dell'atto, la natura dell'atto, i contraenti, il valore del contratto al netto dell'IVA.

I contratti stipulati dall'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente solo in caso d'uso.

Art. 9 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 10 – Anagrafe Tributaria.

Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 18 marzo 1999, prevede l'invio da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni all'Anagrafe Tributaria, entro il 30 aprile di ogni anno, degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e di trasporto di importo pari e superiore ad Euro 10.329,14 (Iva esclusa) conclusi mediante scrittura privata e non registrati

Art. 11 – Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.